



AULA 'A'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

OGGETTO: IMPIEGO PRIVATO - RAPPORTO
DI AGENZIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ADRIANA DORONZO	- Presidente -	
ANTONELLA PAGETTA	- Consigliere -	R.G.N. 3827/2022
FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere -	Cron.
FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -	CC - 1/04/2026
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3827/2022 R.G. proposto da:

S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati STEFANO LAVA e GIULIANA CAIRA;

-ricorrente principale e controricorrente incidentale-

contro

, rappresentato e difeso dagli Avvocati RAFFAELLO ALESSANDRINI e MARCO ALESSANDRINI;

- controricorrente e ricorrente incidentale-



avverso la sentenza n. 3593/2021 della Corte di Appello di Roma, pubblicata in data 3.11.2021, N.R.G. 718/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.04.2026 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Frosinone ha accolto le domande proposte da [redacted] s.p.a. ed ha condannato [redacted] (iscritto all'albo dei promotori finanziari dal 5.12.2007 al 6.12.2010, data in cui si era dimesso per giusta causa) al pagamento della somma di € 118.756,77 a titolo di penale risarcitoria e di mancato preavviso.

[redacted] aveva dedotto l'insussistenza della giusta causa e la violazione, da parte del [redacted], del patto di stabilità di cui all'art. 2 dell'Allegato C- Patti Aggiuntivi al contratto di agenzia sottoscritto in data 4.8.2010.

Il [redacted] aveva resistito alle domande ed in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna di [redacted] s.p.a. al pagamento delle somme di € 13.804,50 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di € 34.000,00 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. o in subordine di € 4.649,35 a titolo di indennità sostitutiva di clientela, di € 3927,57 a titolo di provvigioni riconosciute e non pagate, nonché delle ulteriori somme maturate e non corrisposte a titolo di provvigioni, premi e bonus.

2. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di tale sentenza, ha dichiarato il diritto di [redacted] s.p.a. alla sola indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 9816,66 e, previa compensazione con il credito di

[redacted] per provvigioni, pari a € 3.927,57, ha condannato l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, della residua somma di € 5889,09 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

3. La Corte territoriale ha ritenuto il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato applicabile anche al contratto di agenzia, fermo restando che la valutazione della gravità delle condotte denunciate va diversamente effettuata, dovendosi tenere conto della maggiore intensità del rapporto fiduciario tra le parti.



4. Ha pertanto ritenuto operante il principio di immutabilità dei motivi comunicati dal recedente alla controparte contrattuale, in applicazione degli obblighi di correttezza e buona fede; ha considerato desumibili elementi di fondatezza della giusta causa di recesso anche da fatti non specificamente comunicati dal recedente alla controparte contrattuale, purché meramente confermativi di quelli adottati in modo aperto come violazioni del debitore preclusive della prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto negoziale e non ha pertanto considerato esaminabili le ulteriori asserite violazioni dedotte dal _____ nella memoria di costituzione ex art. 416 cod. proc. civ. e richiamate nel ricorso in appello.

5. Ha rilevato la genericità dei motivi di recesso indicati nella lettera di dimissioni, che non avevano consentito di apprezzare l'importanza degli asseriti inadempimenti della società preponente, né il concreto pregiudizio che si sarebbe causalmente verificato nella sfera di interesse dell'agente ledendola in maniera considerevole; ha poi ritenuto indimostrata la giusta causa di dimissioni anche riguardo alle ulteriori difese svolte nell'atto di appello per avallare l'affermata contrarietà delle suddette condotte di _____ s.p.a. agli obblighi generali di correttezza e buona fede.

6. Ha ritenuto fondata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso proposta da _____ s.p.a. ed ha respinto le domande azionate dal _____ in via riconvenzionale e relative all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod. civ., nonché l'indennità sostitutiva di clientela ex art. 10 AEC.

7. Ha poi ritenuto fondati i motivi di appello proposti dal _____ riguardo alla penale che aveva preteso da _____ per violazione del patto di stabilità, avendo rilevato che solo al promotore era stato impedito di svincolarsi dal contratto prima di una certa scadenza e che l'ammontare del ristoro dovuto alla preponente in caso di violazione di detto obbligo era stato previsto in via forfettaria e preventiva, ed ha ritenuto nulla per violazione di una norma imperativa la clausola contrattuale dell'Allegato C che aveva stabilito la penale in misura pari alla somma *una tantum* di € 20.000,00, nonché alle differenze tra



le commissioni incassate dal promotore e quelle a lui spettanti in base alle tabelle provvigionali.

8. Ha ritenuto dovute al le provvigioni maturate all'atto di cessazione del rapporto di agenzia e non pagate dalla e pari ad € 3927,57, per stessa ammissione della preponente; non ha invece riconosciuto le differenze su provvigioni, premi e bonus maturati in costanza di rapporto e asseritamente non pagati, in quanto non erano stati dedotti i fatti costitutivi di tale domanda da parte del .

9. Avverso tale sentenza s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

10. , oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1750 e 1344 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di avere confuso le previsioni contrattuali relative al patto di stabilità e alla correlata penale, che costituiscono un contratto atipico quale espressione dell'autonomia privata delle parti, con la diversa fattispecie del preavviso in caso di recesso, regolata dall'art. 1750 cod. civ.

Deduce che le pattuizioni, correttamente sintetizzate nella sentenza impugnata, avevano riguardato un impegno a mantenere in essere il rapporto sino ad un dato termine, a fronte del riconoscimento di specifici corrispettivi aggiuntivi di miglior favore, pena il pagamento di una penale corrispondente alla restituzione dei suddetti corrispettivi aggiuntivi in caso di recesso anteriore.

Evidenzia che la penale non era prevista per l'inadempimento dell'obbligo di dare preavviso in caso di recesso, ma per la violazione dell'obbligo di stabilità.

Lamenta la mancata valutazione dell'elemento dirimente, costituito dai corrispettivi economici aggiuntivi correlati all'impegno di stabilità e l'omessa considerazione del fatto che la penale per il recesso anticipato dal rapporto di lavoro era costituita dalla restituzione dei corrispettivi economici aggiuntivi.



Sostiene la legittimità della clausola di stabilità con correlata penale in caso di inadempimento, richiamando i principi espressi da Cass. n. 23923/2020 e dalla giurisprudenza di merito.

Rimarca la sussistenza di un sinallagma perfetto, a fronte della percezione di € 92.448,42 da parte del _____, a titolo di compensi aggiuntivi rispetto a quelli base, del tutto congrui a remunerare l'obbligo di stabilità.

2. Con il secondo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale valutato in maniera atomistica le pattuizioni contrattuali che avevano stabilito impegni a carico dell'agente, senza considerarle nel loro complesso.

Evidenzia che la clausola penale aveva fatto salva la facoltà di recesso per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta.

Aggiunge che la penale consisteva in una somma complessiva pari alle provvigioni aggiuntive (bonus) percepite a fronte dell'impegno di stabilità, oltre ad un minimo importo forfettario pari ad € 20.000,00, previsto in ragione dell'assegnazione di nuovi clienti in precedenza assistiti da altri consulenti finanziari, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo Allegato C in data 4.8.2010.

Torna a sostenere l'insussistenza di uno squilibrio contrattuale.

3. Con il terzo motivo il ricorso principale denuncia motivazione inesistente, apparente o comunque obiettivamente incomprensibile, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale laconicamente rinviato *per relationem* a Cass. n. 24478/2021, resa in una fattispecie non sovrapponibile, nella quale i compensi aggiuntivi non avevano remunerato l'impegno di stabilità, ma un incarico manageriale dell'agente, e la penale per la violazione della stabilità era stata determinata in misura forfettaria e fissa.

Insiste nel sostenere che la penale non era stata prevista per l'inadempimento dell'obbligo di dare il preavviso, che non era stato valutato l'elemento dirimente costituito dai corrispettivi economici aggiuntivi correlati all'impegno di stabilità, né era stato considerato il fatto che la penale per il



recesso anticipato dal rapporto di lavoro era costituita dalla restituzione dei corrispettivi economici aggiuntivi.

Lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali il patto di stabilità avrebbe reso notevolmente più gravosa per il solo agente la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo la sola indennità di preavviso.

4. Con l'unico motivo, il ricorso incidentale denuncia falsa applicazione della legge n. 300/1970, nonché violazione degli artt. 2119 e 1750 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Sostiene che il recesso per giusta causa operato dall'agente non è soggetto ad alcuna formalità e che si può tenere conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli lamentati.

5. Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va trattato per primo, è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 cod. civ. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva del medesimo; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo in proposito solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione "anche provvisoria", del rapporto (Cass. n. 1376/2018; Cass. n. 30488/2021).

Si è inoltre chiarito che il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l'analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità di mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è



condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso del lavoratore o dell'agente (Cass. n. 3898/1999; Cass. n. 23455/2004; Cass. n. 30063/2019; Cass. n. 10028/2021).

Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto non esaminabili le violazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera di recesso, in quanto non collegate a quelle descritte nella lettera di dimissioni, e dunque nuove.

6. Il ricorso principale – i cui motivi come sopra riassunti si incentrano sulla legittimità della clausola penale, che a sua volta suppone l'assenza di una giusta causa di recesso da parte dell'agente – deve pertanto ritenersi assorbito.

7. Va dunque accolto il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte di Appello in sede di rinvio dovrà dunque valutare le ulteriori violazioni dedotte dal _____ nella memoria di costituzione ex art. 416 cod. proc. civ. e richiamate nel ricorso in appello ai fini della verifica della sussistenza di una giusta causa di dimissioni; qualora non la ravvisi, dovrà effettuare una valutazione concreta delle clausole contrattuali nel loro complesso, facendo applicazione del principio secondo cui l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempri, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente. (Cass. Sez. L., 10/09/2021, n. 24478).

P. Q. M.



La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 1° aprile 2026.

La Presidente
Adriana Doronzo

